

segue verbale dell'udienza del 3.5.2017.

All'esito della camera di consiglio, il G.I., pronuncia la sentenza che segue, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa.



**Repubblica italiana
In nome del Popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Teramo**

In persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento R.G.A.C. n. 3805/13 avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno.

TRA

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA in MONTONE, in persona del suo parroco e l.r.p.t. Mario Merlitti, rappr.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione dagli avv.ti Elisabetta e Vittorio Ricci ed elett.te dom.ta in Teramo al viale Mazzini n. 2 presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Foresta
ATTRICE

E

TELECOM ITALIA s.p.a., in giudizio a mezzo del suo procuratore speciale dott. Antonio Morello, rappr.ta e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dall'avv. Marco Castellani ed elett.te dom.ta in Teramo alla via D'Annunzio n. 19 presso lo studio dell'avv. Giustino Micochero
CONVENUTA

Conclusioni: il procuratore di parte attrice concludeva come da verbale dell'odierna udienza di discussione. Il procuratore di parte convenuta non era presente all'udienza per rendere le conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Montone, in sintesi, deduceva: a) che la telecom Italia s.p.a. senza alcuna



autorizzazione e senza alcun preventivo atto ablativo della Pubblica Amministrazione installava in aderenza al muro della chiesa di Santa Maria Assunta due "armadietti" contenenti centraline telefoniche "in un'area privata di proprietà" di essa "attrice"; b) che tale installazione era illegittima atteso che il D.P.R. 156/73 prevedeva la costituzione della servitù di telefonia soltanto per contratto o per atto della pubblica Autorità senza che, peraltro, potesse invocarsi, in materia, l'applicazione dell'art. 1032 c.c.; c) che, inoltre, in ogni caso, la detta installazione, da qualificarsi quale vera e propria costruzione poiché saldamente infissa al suolo, non era rispettosa delle distanze minime previste dalle legge; d) che vano era risultato ogni tentativo di bonario componimento della controversia avendo la Telecom Italia addirittura preteso per la rimozione dei manufatti l'esborso da parte di essa attrice della somma di 22.651,16 oltre I.V.A..

L'attrice instava, pertanto, perché previe le declaratorie del caso, la Telecom Italia fosse condannata all'immediata rimozione degli armadietti abusivamente installati nonché al risarcimento di "tutti i danni subiti e subendi", che quantificava in € 15.000,00 o nella diversa somma ritenuta di Giustizia, "derivant[fi] dall'abusiva imposizione di una servitù nel fondo" di proprietà attorea "con una limitazione del relativo godimento che si traduce[va] in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima" ovvero, in subordine, al pagamento di una indennità "per l'avvenuta occupazione senza titolo dell'area".

La Telecom Italia s.p.a., costituitasi, sempre in sintesi, deduceva: a) che l'impianto era stato posato in loco "da epoca risalente nel rispetto della normativa applicabile e senza arrecare alcun genere di nocumento al fondo servente" con rispondenza al "criterio del minor peso per il fondo <<servente>> ed alle regole dell'arte di cui agli artt. 1027 c.c. e ss."; b) che l'impianto, per come collocato ed in ragione del modesto ingombro, non poteva arrecare alcun impedimento ad interventi edili manutentivi del fabbricato né alcun nocumento all'attrice; c) che, in ogni caso, qualsiasi intervento manutentivo da parte della Parrocchia attrice avrebbe comportato l'obbligo di questa di provvedere alle opere di urbanizzazione ivi comprese quelle relative alla sistemazione della rete telefonica; c) che l'impianto installato aveva carattere di pubblica utilità; d) che la domanda risarcitoria era del tutto generica non potendo, peraltro, farsi ricorso alla liquidazione equitativa del danno in assenza di prova dell'esistenza del danno stesso e della sua ricollegabilità causale alla condotta del danneggiante.

La Telecom Italia s.p.a. instava, pertanto, per il rigetto delle domande attoree.

Nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., la Parrocchia attrice ulteriormente deduceva, quanto al danno asseritamente patito: a) che i manufatti di proprietà della Telecom Italia "avevano impedito i lavori di ristrutturazione della facciata della Chiesa"; b) che inoltre, in precedenza, l'attrice era stata costretta a deviare la fognatura posta a servizio della chiesa non potendo quella esistente essere mantenuta a causa della presenza dei manufatti della Telecom Italia; c) che la presenza dei medesimi manufatti deturpava altresì "il decoro architettonico della facciata della chiesa".



Tutto ciò premesso, la domanda attorea intesa alla rimozione dei manufatti per cui è causa è fondata e va, pertanto, accolta.

Premesso, infatti, che l'allegazione attorea secondo cui i medesimi manufatti sono stati installati su di un'area di proprietà di essa attrice non è stata minimamente contestata, in punto di fatto, ad opera della convenuta, deve osservarsi che, tanto l'art. 233 del previgente D.P.R. 156/73 quanto l'art. 92 del D.Lgs. 259/03, prevedono espressamente che, al di fuori delle ipotesi - non ricorrenti nella specie - di mero passaggio di *"fili o cavi senza appoggio"* ovvero di installazione di impianti necessari a *"soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini"* dell'immobile in cui l'impianto stesso è installato, *"le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti"...* *"sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali"* con atto della Pubblica Autorità secondo le norme sull'espropriazione per pubblica utilità.

Orbene, nella specie, la Telecom Italia s.p.a. neppure ha dedotto l'esistenza di un simile provvedimento costitutivo della servitù, di guisa che l'installazione dei manufatti di cui si tratta deve considerarsi certamente illegittima con conseguente condanna della convenuta all'immediata rimozione dei medesimi manufatti.

Non possono, invece, trovare accoglimento le ulteriori domande formulate dall'attrice ed intese ad ottenere il risarcimento del danno ovvero il pagamento di una indennità per l'occupazione senza titolo - domanda quest'ultima da qualificarsi anch'essa quale domanda risarcitoria poiché ugualmente fondata sulla dedotta illiceità della condotta posta in essere dalla Telecom - non potendo ritenersi sussistente la prova di alcun danno.

Quanto al danno che direttamente deriverebbe, secondo la prospettazione, dall'occupazione senza titolo dell'area di proprietà dell'attrice, deve, infatti, osservarsi che se è vero che normalmente l'occupazione senza titolo di un immobile determina una presunzione *iuris tantum* circa l'esistenza di un danno in capo al proprietario dell'immobile stesso da ricollegarsi al mancato godimento diretto del bene ovvero alla mancata possibilità di sfruttamento economico dello stesso, deve osservarsi che nella specie, dalla documentazione fotografica versata in atti, ben può evincersi che gli "armadietti" installati dalla Telecom Italia occupano una modestissima porzione di terreno posta immediatamente a ridosso del muro posteriore della chiesa e sostanzialmente indistinguibile dalla pubblica via di guisa che può ragionevolmente escludersi sia una qualsiasi forma di utilizzo diretto della stessa porzione di terreno da parte della Parrocchia sia *a fortiori* la concreta possibilità di cedere il godimento di detta porzione di terreno a terzi.

Quanto, poi, alla dedotta lesione del decoro architettonico, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettiva incidenza degli impianti di cui si tratta (peraltro collocati sulla facciata posteriore) sul decoro architettonico della chiesa, deve osservarsi che l'alterazione del decoro architettonico può cagionare un danno patrimoniale risarcibile solo ove si traduca in un pregiudizio economico



comportante un apprezzabile deprezzamento del fabbricato nel suo valore economico.

Orbene, nella specie, la circostanza che la dedotta lesione del decoro architettonico ben potrà, in ogni caso, essere eliminata mediante la rimozione dei manufatti abusivi per cui è lite in una alla naturale destinazione dell'edificio di cui si tratta a luogo di culto (con conseguente sua sostanziale sottrazione dal mercato immobiliare) inducono, in mancanza di qualsivoglia diversa specifica allegazione al riguardo, decisamente ad escludere che la Parrocchia attrice abbia potuto subire un danno di tipo patrimoniale in relazione alla causale in esame.

Quanto, infine, alle circostanze pure dedotte dall'attrice secondo cui essa sarebbe stata costretta, in ragione della presenza dei manufatti per cui è causa, ad effettuare opere per la realizzazione di una nuova condotta fognaria nonché sarebbe stata impedita nel realizzare completamente le opere di manutenzione della facciata della chiesa, a prescindere dalla considerazione che tali circostanze non si sono tradotte (neppure nelle conclusioni così come precisate nella memoria *ex art.* 183 n. 1 c.p.c.) in una specifica richiesta di danni (e cioè è pure a voler considerare le relative voci di danno come invocate all'interno della generica domanda di risarcimento di "*tutti i danni subiti e subendi*"), deve osservarsi quanto alla prima delle medesime circostanze che essa è rimasta del tutto indimostrata (poiché i testi escussi nulla hanno saputo riferire al riguardo né è stata prodotta alcuna documentazione di spesa) e, quanto alla seconda circostanza, che l'attrice non ha minimamente allegato (e tanto meno provato) che dalla mancata esecuzione dei lavori di "ripulitura" della facciata nella zona in corrispondenza dei manufatti per cui è lite deriverà, allorquando le relative opere potranno essere effettuate a seguito della rimozione dei manufatti, un maggior esborso futuro.

Nell'esito complessivo della lite, anche in ragione del principio di causalità sotteso a quello di soccombenza, deve individuarsi nella Telecom Italia s.p.a. la parte maggiormente soccombente la quale deve, pertanto, essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, previa, tuttavia, compensazione delle stesse per un mezzo stante il rigetto delle domande risarcitorie attoree.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) in accoglimento della relativa domanda attorea condanna la Telecom Italia s.p.a. all'immediata rimozione dei propri manufatti insistenti nell'area immediatamente a ridosso della chiesa di Santa Maria Assunta in Montone sita in Mosciano Sant'Angelo – frazione Montone così come rappresentati nelle fotografie in produzione attorea sub doc. 3);
- 2) rigetta le ulteriori domande attoree;
- 3) condanna la Telecom Italia s.p.a al rimborso, in favore della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Montone, delle spese di lite che, già compensate per un



Sentenza n. 458/2017 pubbl. il 03/05/2017
RG n. 3805/2013
Repert. n. 792/2017 del 04/05/2017

mezzo, si liquidano nella restante metà in € 112,56 per esborsi ed € 2.400,00
per compensi professionali oltre accessori per legge dovuti.
Teramo, li 3.5.2017.

Il Giudice monocratico
Mauro Pacifico

